

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco
Alla Giunta
Al Segretario Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
SEDE MUNICIPALE

Oggetto: Interrogazione sulla sentenze del Consiglio di Stato e la revoca delle deleghe all'Assessore Scavo – Risposta verbale

Premesso che:

- con decreti sindacali n. 13 del 12.03.2025 e n. 15 del 28.03.2025 il sig. Scavo Mattia Nicolò veniva revocato dall'incarico di Assessore per il venir meno del rapporto fiduciario;
- con sentenza del 18.04.2025 il TAR riteneva sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo alla fiducia;
- con sentenza n. 2125/2026 del 16.03.2026 il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il decreto n. 15/2025 per carenza di adeguati riscontri documentali sui fatti contestati;
- in data 19.03.2026 il Sindaco ha adottato con una particolare sollecitudine un nuovo decreto di revoca, riproponendo motivazioni solo apparentemente più circostanziate, fondate su rapporti interni alla Giunta, interventi in Consiglio Comunale, articoli di stampa, senza tuttavia indicare atti formali, contestazioni scritte o riscontri documentali puntuali idonei a comprovare il venir meno della fiducia;
- lo stesso Consiglio di Stato ha chiaramente evidenziato la genericità e l'insufficienza motivazionale dei precedenti provvedimenti;
- diversi episodi richiamati nel nuovo decreto appaiono riconducibili al normale esercizio delle funzioni assessorili e non a condotte censurabili;
- ritenuto peraltro che gli allegati dell'ultimo atto di revoca, articoli di stampa ed interventi effettuati dall'ex assessore non pare possano essere richiamati come elementi di supporto o giustificativi dello stesso;
- nel nuovo provvedimento viene per la prima volta richiamato il cosiddetto episodio della "penna d'oro", qualificato come *fumus commissi delicti*, senza che risultino noti atti formali o iniziative amministrative coerenti con tale affermazione;
- la vicenda, anche secondo quanto riportato dagli organi di stampa oltre a provocare possibili e probabili ulteriori ricorsi, ha assunto rilievo in sede penale a seguito di querela per diffamazione presentata dal sig. Scavo, con possibili ricadute economiche e reputazionali per il Comune.

Ritenuto che:

- situazioni delicate come la revoca di un assessore andrebbero affrontate con competenza e serietà, proprio perché incidono sulla credibilità dell'azione amministrativa;
- il Sindaco e l'Amministrazione Comunale con ostinazione si concentrano sulla revoca delle deleghe di un Assessore, tuttavia non dimostrano altrettanta celerità e attenzione alla soluzione dei problemi dei cittadini e della Città, un esempio è il superamento del degrado dell'intero territorio comunale.

Rilevato che:

- la gestione della vicenda evidenzia profili di criticità sotto il profilo della legittimità amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione di governo;
- il protrarsi del contenzioso espone l'Ente a costi crescenti e a un evidente danno d'immagine.

Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per conoscere:

- Quali siano, in concreto, i riscontri documentali puntuali e circostanziati (atti, contestazioni formali, comunicazioni scritte, anche riservate) su cui si fonda il venir meno del rapporto fiduciario, così come richiesto dal Consiglio di Stato, al di là di quelli resi noti con la pubblicazione del decreto sindacale del 19 marzo 2026;
- Per quale ragione tali elementi, ove esistenti, non siano stati prodotti nel giudizio avanti al Consiglio di Stato a sostegno della legittimità del precedente decreto di revoca;
- Se siano stati attivati tentativi di composizione stragiudiziale o interlocuzioni istituzionali con l'ex Assessore, al fine di evitare l'aggravarsi del contenzioso e il conseguente pregiudizio per l'Ente;
- Con riferimento al richiamato "fumus commissi delicti" e all'episodio della "penna d'oro":
 - se esistano esposti o denunce formalmente presentati dall'Amministrazione;
 - quali iniziative siano state assunte a tutela dell'Ente;
 - se il Comune intenda costituirsi o resistere in sede penale e con quali modalità;
- A quanto ammontino, ad oggi, i costi complessivi sostenuti o impegnati dal Comune per:
 - il contenzioso amministrativo (TAR e Consiglio di Stato),
 - eventuali pareri legali,
 - ulteriori iniziative connesse alla vicenda;
- Se siano stati previsti accantonamenti per eventuali risarcimenti e se l'Amministrazione non ritenga, alla luce delle censure già espresse dal Consiglio di Stato, di interrompere un'azione amministrativa che espone l'Ente a possibili profili di responsabilità erariale.

**Il Gruppo Consiliare
"Per un'Altra Portogruaro"**
Silvia Arreghini
Elisabetta Caneo
Irina Drigo

Portogruaro, 23/3/2026

Gentili,
si trasmette in allegato documento riferito all'oggetto.

A disposizione,
cordialmente

COMUNE DI PORTOGRUARO Comune di Portogruaro	E
Protocollo N.0012634/2026 del 23/03/2026	